



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

Nominata con D.P.R. del 3.10.2016 e del 23.11.2016

pec: osl.villaliterno@asmepec.it

Piazza G.Marconi 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventidue il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre alle ore 12,00 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

| | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|------------|----------|---------|
| D.ssa Filippa Costantino | Presidente | X | |
| Rag. Giuseppina Simeoli | Componente | X | |
| D.ssa Carla Teofili | Componente | X | |

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO

- che il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- che con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla dott.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli, e alla dott.ssa Carla Teofili;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;
- che con propria deliberazione n. 1/CSL del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: "Insediamento – Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari", questa Commissione ha provveduto ad avviare le procedure preliminari per l'accertamento della massa attiva e massa passiva;

- con la stessa deliberazione n.1/CSL è stato dato avviso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 2015, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno, nonché affissione in forma di manifesto sul territorio comunale ed a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL;
- che con propria delibera n. 3/CSL del 10 gennaio 2017, questo Organo ha provveduto all'emanazione di un ulteriore avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUOEL, prorogando di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo;

PRESO ATTO

- che con propria deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, questa Commissione ha proposto al Comune di Villa Literno, l'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del TUOEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2018, il Comune di Villa Literno ha aderito alla proposta di adozione della modalità semplificata, di cui all'articolo 258 del TUOEL, proposta da questo Organo con deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018;

RICHIAMATO l'art. 258 del TUOEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, e prevede che:

- comma 2: *"L'ente locale è tenuto ...a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consente di finanziare, ...tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4..."*;
- comma 3: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata sommariamente sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
- comma 4: *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;
- comma 7: *"... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*.

CONSIDERATO che questo Organo straordinario sta procedendo ad istruire tutte le istanze pervenute, anche oltre il termine fissato dalle norme, unitamente alle istanze rilevate d'ufficio, a seguito delle ricognizioni dei responsabili dei servizi/settori;

DATO ATTO che la massa passiva censita ai fini dei predetti criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del TUOEL e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del medesimo TUOEL, anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. n. 22 del 28 febbraio 2018;

RILEVATO che:

- la **MASSA PASSIVA di propria competenza**, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del TUOEL, è costituita dalle seguenti tipologie:
 1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2015;
 2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2015;
 3. debiti derivanti da procedure estinte;
 4. debiti da transazioni.;

- in base all'attività di sommaria delibazione di questa Commissione risultano pervenute:
 - n. 276 domande di insinuazione alla massa passiva, alla data odierna, per un totale di circa € 34.128.227,86, di cui alcune di rilevante entità ed altre non quantificate nell'effettivo ammontare, quali INPS, crediti per utenze (molte oggetto di cessioni del credito a diverse società anche succedutesi nel tempo), Agenzia delle Entrate;
 - n. 144 domande pervenute entro il 10 febbraio 2017 (data scadenza termine secondo avviso per presentazione istanze di ammissione) per un totale di € 15.820.767,84.
 - debiti comunicati d'ufficio ed attestati dall'Ente (per la maggior parte come debiti di bilancio), senza istanza di ammissione alla massa passiva, per un ammontare complessivo di circa € 2.601.311,26;
- il comma 4 dell'articolo 254 del TUOEL stabilisce che: *“l'organo straordinario della liquidazione richiede all'Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione del dissesto”*;
- le attestazioni dei responsabili dei servizi competenti delle domande di insinuazione alla massa passiva della liquidazione, ai sensi del citato articolo 254 del TUOEL, ad oggi pervenute sono circa n. 238 (non attestate circa n. 34), di cui alcune relative a debiti da lavoro dipendente;

RILEVATO che:

- la **MASSA ATTIVA di propria competenza**, ai sensi dell'art. 252, comma 4, lettera b), del TUOEL, è costituita dai seguenti elementi:
 1. Fondo di cassa al 31 dicembre 2015, rideterminato alla data di insediamento dell'OSL con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti dei residui passivi effettuati prima della delibera del dissesto, così come disposto dall'articolo 2, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione dei residui attivi, dal giorno successivo alla data di dichiarazione del dissesto a favore della C.S.L.
 2. Residui attivi certi e revisionati dall'ente ancora da riscuotere alla data di insediamento dell'OSL;
 3. Ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'ente e confermati dall'Istituto erogante;
 4. Altre entrate, come ad esempio: entrate straordinarie, entrate da recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
 5. Proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
 6. Proventi della cessione di attività produttive;
 7. Entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza della CSL e non prescritte;
 8. Eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
 9. Eventuali contributi straordinari.
- L'ammontare della **massa attiva della liquidazione attualmente a disposizione di questo Organo** è costituita unicamente dai contributi erogati dal Ministero dell'Interno, con i seguenti decreti:
 - n. 0036434 del 10 aprile 2018, a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 113/2016, per l'anno 2017, per un importo di € 3.946.319,79;
 - n. 0074480 dell'11 luglio 2019, a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 113/2016, per l'anno 2018, per un importo di € 9.072.074,99;
 - in data 16 gennaio 2020, a titolo di incremento massa attiva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 865, della legge n. 205 del 2017, per l'anno 2018, per un importo di € 783.025,92;
 - in data 07 aprile 2021, a titolo di incremento massa attiva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 865, della legge, per l'anno 2019, per un importo di € 581.362,90

- in data 07 aprile 2022, a titolo di incremento massa attiva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 865, della legge, per l'anno 2020, pari ad un importo di € 626.828,78.
- l'Ente non ha trasmesso a questo Organo, come previsto per legge, nessuno degli elementi che compongono la determinazione della massa attiva di propria competenza, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, lettera b), del TUOEL, salvo il versamento a titolo di acconto del fondo di cassa della liquidazione, pari a € 10.000,00.

DATO ATTO che:

- con nota prot. 13663 del 21.11.2019, a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si comunicava a questo Organo che:
 - in data 29.04.2019, l'Ente aveva proceduto alla richiesta di adesione alla "definizione agevolata – rottamazione ter" dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - l'istanza era stata accolta e tra i carichi affidati all'Agenzia dell'Entrate-Riscossione si riscontrava la presenza di posizioni debitorie di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - di prendere in considerazione la possibilità di rientrare in bonis rispettando la scadenza di cui all'art. 37 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, trasmettendo il piano di ammortamento sulla base del "Prospetto di sintesi" inviato al Comune di Villa Literno, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – CE, relativo al debito residuo vantato nei confronti del Comune di Villa Literno pari ad € 1.258.493,30, ridotto con la procedura agevolata ad € 891.452,63, ripartito in n. 18 rate con scadenza dal 31.07.2019 al 30.11.2023, per un importo complessivo di € 921.865,78, comprensivo di interessi di dilazione;
- con propria nota prot. 237/CSL del 28.11.2019, questo Organo ha comunicato all'ente l'accoglimento del predetto invito a rientrare in bonis, rappresentando che avrebbe provveduto al pagamento dei ratei della "Definizione agevolata rottamazione ter" fino alla concorrenza del 40% dell'importo del debito di propria competenza (al 31.12.2015), pari alla misura minima prevista dell'art. 258 del TUOEL, in caso di adozione della procedura semplificata, formalizzato con successivo accordo in data 15.09.2021;
- in ottemperanza del predetto accordo, sono state versate a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con i predetti fondi di competenza di questa Commissione, n. 6 rate di acconto per un importo complessivo di € 368.748,61, quindi, in misura anche lievemente superiore al 40% di propria competenza;

ATTESO che, con propria nota n. 260/CSL del 03 agosto 2022, questa Commissione, ha richiesto nuovamente all'ente la trasmissione degli elementi della massa attiva e passiva della liquidazione, ai fini dell'adozione della presente delibera ed in particolare:

- le attestazioni dei responsabili dei servizi competenti delle domande di insinuazione alla massa passiva della liquidazione;
- il versamento sul conto corrente di tesoreria di gestione della liquidazione del fondo di cassa della liquidazione;
- il versamento con vincolo di destinazione, sul conto di tesoreria della liquidazione delle somme sinora riscosse in conto residui attivi maturati entro il 31 dicembre 2015, anche sulla base del parere dell'organo di revisione, di cui al verbale n. 8 del 02 luglio, sulla proposta consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022-24, in cui alla voce: "Entrate Ante dissesto da destinare all'OSL (IMU-TASI-TARI)" è stato osservato quanto segue: "Al titolo I di entrata sono previste le seguenti entrate.Il gettito stimato è il seguente: € 1.716.529,74";

CONSIDERATO che:

- nel frattempo, sono pervenute ulteriori istanze, anche di rilevante importo;
- a tutt'oggi l'Ente non ha versato a questa Commissione le predette risorse a titolo di massa attiva della liquidazione di propria competenza;
- le somme a disposizione di questo Organo sono costituite esclusivamente dai sopraelencati contributi statali;
- di conseguenza, questo Organo provvederà ad escludere tutti i debiti, oggetto di istanza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del TUOEL che non sono stati oggetto di attestazione, considerandola resa in senso negativo, come previsto dal comma 4 del predetto articolo 254 del TUOEL;

- i debiti senza istanza di ammissione alla massa passiva, che sono stati comunicati ed attestati dall'ente per la maggior parte come debiti di bilancio, saranno ammessi alla massa passiva della liquidazione dopo aver soddisfatto i creditori istanti e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione;
- pertanto, tutti i debiti non ammessi alla liquidazione da questa Commissione resteranno in capo all'ente;

RITENUTO di:

- dover procedere alla definizione dei criteri e delle norme procedurali per dare avvio alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione;
- dover confermare quanto stabilito nella richiamata deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, con la quale questo Organo ha proposto l'adesione alla procedura semplificata;
- dover proporre, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, "*in primis*" le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute entro il termine previsto dall'art.254, comma 2, del TUOEL, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUOEL, fatto salvo i crediti privilegiati da lavoro subordinato, che verranno liquidati per intero e per primi;
- dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, solo se è stata resa la relativa attestazione; ai sensi del comma 4 del predetto articolo 254 del TUOEL, che verranno liquidate solo dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori che hanno presentato istanza entro il termine di scadenza previsto per legge;
- escludere dalla massa passiva della liquidazione tutti i debiti, oggetto di istanza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del TUOEL, per i quali non è stata prodotta attestazione dall'Ente, considerandola resa in senso negativo, come previsto dal comma 4 del predetto articolo 254 del TUOEL;
- dover inserire nella massa passiva i debiti presentati d'ufficio dai responsabili dei settori/servizi a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio, privi di istanza di ammissione alla massa passiva, che verranno liquidati solo dopo aver soddisfatto i creditori istanti e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione;
- in quest'ultimo caso, la mancata accettazione delle transazioni proposte comporterà il non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;
- dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata "la rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore, in caso di accettazione;

VALUTATO che:

- le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUOEL, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità della massa attiva attualmente a disposizione di questo Organo, possano concretizzarsi proponendo ai creditori ammessi alla massa passiva una transazione secondo le seguenti percentuali:
 - 60% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2000 e precedenti;
 - 50% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2001 al 2010;
 - 40% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2011 al 2015;
- la suddetta percentuale si riferisce alla sorta capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte accessoria, come previsto dalla circolare della Direzione Centrale per la Finanza locale F.L. n. 28/97, salvo gli interessi e gli oneri accessori liquidati in sentenza;

VISTI:

- il Titolo VIII, capi II e III, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL);
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante le norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale del 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale n. F.L. 28/97 del 14 novembre 1997;

con votazione unanime, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione straordinaria di liquidazione

DELIBERA


- di approvare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di definire i criteri per la procedura di liquidazione semplificata della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto segue:
 1. in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, verranno proposte “*in primis*” le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute entro il termine previsto dall'art.254, comma 2, del TUOEL, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUOEL, salvo i crediti privilegiati da lavoro subordinato che verranno liquidati per intero e per primi;
 2. di inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa dall'Ente ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUOEL, che verranno liquidate solo dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori che hanno presentato istanza entro il termine di scadenza previsto per legge;
 3. di escludere dalla massa passiva della liquidazione tutti i debiti, oggetto di istanza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del TUOEL, per i quali non è stata prodotta attestazione da parte dell'Ente, considerandola resa in senso negativo, come previsto dal comma 4 del predetto articolo 254 del TUOEL;
 - 4 di inserire nella massa passiva i debiti presentati d'ufficio dai responsabili dei settori/servizi a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio; privi di istanza di ammissione alla massa passiva, che verranno liquidati solo dopo aver soddisfatto i creditori istanti e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione;
 - 5 in quest'ultimo caso, la mancata accettazione delle transazioni proposte comporterà il non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;
 - 6 di fissare le percentuali di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUOEL, nella seguente misura:
 - 60% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2000 e precedenti;
 - 50% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2001 al 2010;
 - 40% per tutti i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2011 al 2015limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte accessoria, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale F.L. n. 28/97, salvo gli interessi e gli oneri accessori liquidati in sentenza;
 - 7 di approvare lo schema di transazione ed i relativi allegati sub lettere "A", "B", "C", e "D", da proporre ai creditori e facenti parte integrante e sostanziale della presente;
 - 8 di provvedere a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva trasmettendola con raccomandata o posta elettronica certificata o invitandoli presso gli uffici dell'O.S.L.;
 - 9 che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti e dovrà accettare o rifiutare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
 - 10 che, decorso infruttuosamente il termine succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento secondo le percentuali indicate al comma 4 dell'art. 258 del TUOEL;
 - 11 che, la Commissione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione provvederà al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del creditore;
 - 12 di dare avvio alle proposte di transazione secondo i criteri stabiliti in premessa, procedendo alle liquidazioni delle proposte accettate nella misura delle disponibilità finanziarie. In caso di non accettazione della proposta di transazione, questo Organo provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUOEL.

- di incaricare l'ufficio comunale competente a trasmettere la presente deliberazione:
 - al Sindaco, al Segretario Generale ed al Revisore dei conti del Comune di di Villa Literno;
 - al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
 - alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania;

- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378 del 1993, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villa Literno.

Alle ore sedici e trenta si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
(Costantino – Simeoli – Teofili)





COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

Nominata con D.P.R. del 3.10.2016 e del 23.11.2016

pec: osl.villaliterno@asmepec.it

Piazza G.Marconi 1

ALLEGATO A

Al

OGGETTO: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL).

Questa Commissione, con delibera deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi della normativa di cui all'oggetto.

Con atto di Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2018, l'Ente ha aderito alla procedura semplificata e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art.258 del TUOEL, "... l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ... anche periodicamente, ... con rinuncia ad ogni altra pretesa...", offrendo il pagamento secondo i criteri stabiliti con propria delibera n. 31 del 29 settembre 2022.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le sue aspettative.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che non è più prevista la possibilità per l'Organo straordinario della liquidazione di assumere un mutuo con Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato.

In applicazione della normativa richiamata e di quanto sopra esposto, questa Commissione ha accertato che il credito vantato da, riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del 31 dicembre 2015, nei confronti del Comune di Villa Literno, ammonta ad euro (..... /...) di cui per I.V.A €..... (..... /...) per ritenuta d'acconto €..... (..... /.....).

Ai sensi del citato art.258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione propone, in via transattiva e non negoziabile, **il pagamento dell'importo di Euro(al lordo di Iva e di ogni altro onere accessorio) pari al ____% del suddetto credito vantato**, a saldo e a stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questa Commissione e del Comune di Villa Literno, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato.

L'importo di cui sopra e così determinato sarà pagato **in un'unica soluzione, entro 30 giorni, dalla conoscenza dell'accettazione** da manifestarsi mediante sottoscrizione autografa in originale o con firma digitale della dichiarazione allegata alla presente proposta, corredata dei documenti indicati in allegato alla stessa.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.villaliterno@asmepec.it e per conoscenza a: osl.villaliterno@asmepec.it.

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l'inserimento del credito delibato, previa ammissione, nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.

Per le istanze presentate d'ufficio dal Comune di Villa Literno, la mancata accettazione della proposta transattiva, entro il suddetto termine di 30 giorni, comporterà il non inserimento del credito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione da parte del creditore.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento lo scrivente Organo riceve il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Costantino – Simeoli – Teofili)



ALLEGATO B

**ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
VILLA LITERNO (CE)**

OGGETTO Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - **Dichiarazione di accettazione**

I sottoscritt Sig.....
in qualità di.....
dichiara espressamente:

- di accettare la somma, di €(..... /...)
di cui per I.V.A €..... (..... /...) per ritenuta d'acconto
€..... (..... /...)
di cui alla proposta transattiva del, Prot. n..... della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, a saldo di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti della proponente Commissione e del Comune di Villa Literno;
- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente liberatorio per la Commissione straordinaria di liquidazione e per il Comune di Villa Literno, nei confronti dei quali espressamente dichiara di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione, vantato alla data del 31 dicembre 2015 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiara di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA.....
IBAN.....
BIC.....

LUOGO E DATA.....

Firma e qualifica del creditore

si allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;
- fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia;
- documentazione comprovante legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società;
- altro(da specificare,es.delega eventuali coeredi, procura,ecc.)
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 (All.C)

N.B. La presente dichiarazione deve essere trasmessa:

- o tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Villa Literno;
- o per raccomandata;
- o per posta elettronica certificata, con firma digitale, all'indirizzo: comune.villaliterno@asmepec.it e per conoscenza a: osl.villaliterno@asmepec.it

- b) che il codice IBAN sopraindicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito;
- c) di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villa Literno si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato;
- d) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra rappresentati, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito;
- e) si impegna ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura ove già non esistente e da comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di conto corrente dedicato.

Si allega fotocopia fronte/retro del documento d'identità, in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia del dichiarante, i cui estremi sono:

tipo documento.....n.....scadenza.....

Luogo e data.....

Firma del dichiarante







ALLEGATO D

**ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
VILLA LITERNO (CE)**

OGGETTO: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art.258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL) - Dichiarazione del legale rappresentante della Ditta /Società.

I sottoscritt
nat il a
Provincia Codice Fiscale
Residente in
Provincia Cap
Via/Piazza n

• legale rappresentate della società
con sede legale in
Partita IVA codice fiscale
pec: tel

• titolare;

creditore del Comune di Villa Literno come da istanza
prot. del (reg. OSI)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000;

DICHIARA

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività

ATTESTA

I seguenti dati:

IMPRESA (DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) _____
 LAVORATORE AUTONOMO

CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____
SEDE LEGALE _____
SEDE OPERATIVA _____
PEC _____
CCNL APPLICATO _____
INAIL: _____ **P.A.T. /SEDE COMPETENTE** _____
INPS: _____ **SEDE COMPETENTE** _____
CASSA EDILE: _____ **SEDE COMPETENTE** _____

Luogo e data

Firma e qualifica del dichiarante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Villa Literno, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Villa Literno, 29 settembre 2022

Il Responsabile del Procedimento